



- TRIBUNALE di POTENZA -

SEZIONE CIVILE

ESECUZIONE IMMOBILIARE **177/89**

Rinvio 19 marzo 2023

IL C.T.U.
Geom. Vito Rocco MOLINARI





(indice)

1. Consulenza da **pag. 00 a pag.39**
2. **Lotto Unico - pag. 26**

(allegati)

3. Incarico
4. Richiesta integrazione da parte del Custode (anno 2018)
5. Richiesta integrazione da parte del Custode (anno 2022)
6. Quesiti Giudice del 30 settembre 2022
7. Ispezione Ipotecarie
8. Accettazione Eredità con Beneficio d'Inventario
9. Certificato di morte -----
10. Certificato di morte -----
11. Verbale di Sopralluogo
12. Valori OMI (1° semestre 2022) – Comune di Potenza
13. Visure Catastali - Grafici –Catastale – Stato Attuale” 14. Elaborato fotografico



**TRIBUNALE di POTENZA**
Sezione Civile**PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE****R.G.E. 177/89****P R E M E S S A**

In data **26 ottobre 2022**, presso il Tribunale di Potenza Sezione Civile, era affidato al sottoscritto, geom. Vito Rocco MOLINARI, regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza, e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Potenza al **n.° 573**, l'incarico di redigere la presente consulenza (aggiornamento della precedente CTU).

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**; oppure:
- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la **certificazione delle iscrizioni** si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;



- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza al creditore procedente ed al G.E..

- *Il sottoscritto, in riferimento alla verifica riguardante la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. (documentazione presente in atti idonea e completa), condivide pienamente quanto riferito dal Custode Giudiziario avv. Raffaella CALCIANO, nella propria relazione del 04 novembre 2018.*
- Il creditore procedente ha scelto il deposito della Certificazione Notarile sostitutiva (redatta dal Notaio Carretta).
- *In fase di redazione della presente si è accertato che sia "l'ESECUTATO" che il proprio coniuge sono rispettivamente deceduti il ----- ed il -----.*
- *In atti vi è Ispezione Ipotecaria riguardante l'Accettazione col Beneficio d'Inventario dell'eredità dell'Esecutato.*

- S O P R A L L U O G O -

Nei giorni successivi all'incarico ricevuto, lo scrivente CTU dava inizio alle operazioni peritali mediante l'acquisizione di documentazione e dati (*visure - planimetrie - mappe - conformità urbanistica* e quant'altro occorrente per l'espletamento dell'incarico, il tutto per verificare, alla data odierna, la *corrispondenza o meno dei dati catastali attuali con quelli riportati nell'Atto di Pignoramento e nella precedente CTU*) presso l'Agenzia del Territorio e Uffici Comunali di *Potenza*.

Dagli accertamenti effettuati, nonché dalla documentazione acquisita, si è accertato che gli immobili, sono ubicati alla Via Mazzini, 91/a del comune di Potenza

DATI CATASTALI

- *Via Mazzini, 51E (Ex 91/a), P. T - Foglio 47 part. 769 Sub 2.*
- *Via Mazzini, 51 - 51° - 51B (Ex91/a), P. T - Foglio 47 part. 769 Sub 3.*
- *Via Mazzini, 51 (Ex91/a), P. S1 - Foglio 47 part. 769 Sub 11.*

DATI CATASTALI RIFERITI ALLO STATO DEI LUOGHI

- *Via Mazzini, 91/a, P. S2 - Foglio 47 part. 769 Sub 2.*
- *Via Mazzini, 91/a, P. T - Foglio 47 part. 769 Sub 3.*
- *Via Mazzini, 91/a, P. S1 - Foglio 47 part. 769 Sub 11.*

Tale giorno sul luogo convenuto, *Via Mazzini, 91/a del comune di Potenza*, il tutto come da accordi presi telefonicamente oltre al sottoscritto è presente il sig. -----.

Durante il sopralluogo procedevo all'aggiornamento della valutazione della consistenza qualitativa e quantitativa degli immobili, acquisendo

tutta la necessaria documentazione fotografica e le misurazioni occorrenti.

QUESITO 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, intera proprietà, quota di $\frac{1}{2}$, ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**) l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota $\frac{1}{4}$, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$, ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo;

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati dell'identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n.º2). Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona, indicazione di p.l.a. catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.l.a. del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra particella; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - o se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - o se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n.º 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione **del comune censuario, foglio, p.la e sub catastali.**

I dati di altro tipo (rendita catastale, classamento, ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita, classamento, ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto o in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata documentazione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini ed i dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio via, strada, ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificatamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni in particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato, in ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il diritto reale (quota di 1/1 dei diritti di proprietà spettante all'Esecutato) indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità all'Esecutato in forza degli atti di provenienza in suo favore.

Durante il sopralluogo si è accertato quanto segue:

- *le unità immobiliari oggetto della presente fanno parte di un fabbricato per civile abitazione a più piani fuori terra;*
- *esse sono ubicate al piano terra, piano primo sottostrada e secondo sottostrada;*
- *si accede ad esse sia dalla via pubblica "Via Mazzini" che da accessi ubicati all'interno del vano scala del fabbricato e precisamente:*



- *il piano terra (Via Mazzini) risulta accessibile sia direttamente dalla Via Pubblica che da due ingressi ubicati all'interno del portone/tromba scale di accesso all'intero fabbricato;*
- *il primo e secondo piano sottostrada hanno accesso dal portone di caposcala ubicato all'interno della tromba scale;*

(gli accessi all'interno della tromba scale fatta eccezione per quello ubicato al primo piano sottostrada che è visibile all'interno dell'unità immobiliare gli altri sono stati coperti con pannelli in cartongesso e risultano visibili soltanto dall'interno della tromba scale).

I vari livelli sono collegati tra di loro da scala interna.

- *Lo stato dei **luoghi non corrisponde alle planimetrie catastali.***
- *Il Sub 2, catastalmente risulta ubicato al P.T., allo stato dei luoghi risulta ubicato PS2.*
- *Il fabbricato catastalmente viene individuato con il civico 51 – 51A – 51B, mentre allo stato dei luoghi è individuato con il civico 91/a.*

*Tali discordanze, anche se non pregiudicano il prosieguo della procedura, **se ne consiglia l'allineamento catastale tra stato dei luoghi e catastale.***

- *In riferimento alla formazione dei **"Lotti"**, considerato quanto innanzi si potrebbe pensare di formare Due Lotti indipendenti, ma considerata l'ubicazione degli stessi (ubicazione su tre livelli diversi) ed il migliore utilizzo che se ne potrebbe fare se gli stessi vengono venduti in un unico lotto. Il sottoscritto, perciò ritiene*

giusto formare un unico Lotto tale da rendere il tutto più appetibile sul mercato immobiliare locale.

Esso è ubicato nel COMUNE di POTENZA

alla Via **Mazzini, 91/a**, il tutto censito nel NCEU del comune di **Potenza al**

- Fg.47 part. 769 – sub 3
- Fg.47 part. 769 – sub 11
- Fg.47 part. 769 – sub 2


Confina con Via Mazzini, terrapieno, tromba scale, particella 506 – 2349 del foglio 47.








PIANO TERRA (SUB 3)



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®




ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

PIANO PRIMO SOTTOSTRADA (SUB 11)



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®




ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®


ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





QUESITO 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun



lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale che non siano stati oggetto di espressa indicazione nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (salvo che si tratti di beni censiti come " beni comuni non censibili ").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni, giardino, ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve verificare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** (acquisendolo se esistente) stimandone – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto dell'espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corso della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira, infatti, a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione indicando con apposite didascalie a quale immobile si riferiscono, mediante la indicazione della ubicazione (comune, via, numero) e dei dati catastali.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Le unità immobiliari oggetto della presente sono ubicate nel comune di Potenza alla:

➤ *Via Mazzini 91/a*

A ridosso del centro storico, del comune di Potenza, **sono** parte integrante di un fabbricato di non recente costruzione (*ante 1967*). In base alla loro ubicazione e tipologia si ritiene opportuno formare un unico lotto omogeneo.

COMUNE DI POTENZA

LOTTO UNICO

Via Mazzini 91/a





Le unità immobiliari oggetto della presente sono **ubicate** in *Via Mazzini 91/a*, del comune di *Potenza*, a ridosso del centro storico, sono parte integrante di un fabbricato di non recente costruzione (ante 1967).


Esso si compone delle seguenti unità immobiliari tutte censite in mappa al foglio 47 del comune di Potenza:

- *Fg.47 part. 769 – sub 3 Via Giuseppe Mazzini, 51-51A-51B o 91/a – P. T. – Cat. C/1 – Cl. 4 – consistenza mq. 138 (commerciale mq. 164) piena proprietà.*
- *Fg.47 part. 769 – sub 11 Via Giuseppe Mazzini, 51 o 91/a – P. SI. – Cat. C/3 – Cl. 5 – consistenza mq. 155 (commerciale mq. 159) piena proprietà.*
- *Fg.47 part. 769 – sub 2 Via Giuseppe Mazzini, 51/E o 91/a – P. T. – Cat. C/3 – Cl. 5 – consistenza mq. 72 (commerciale mq. 82) piena proprietà.*


Dal sopralluogo effettuato si è riscontrata la non corrispondenza tra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi (vedi grafici allegati):




Via Mazzini



Comune di Potenza
Fg. 47 - p.lla 769 sub 11
Piano Primo Sottostada





Terrapieno


**Comune di Potenza**

Fg. 47 - part. 769 - Sub 2



Piano secondo Sottotrada









PIANO PRIMO SOTTOSTRADA (SUB 11)





PIANO SECONDO SOTTOSTRADA (SUB 2)





- *Esso, come innanzi detto, si compone di più (tre) unità immobiliari suddivise su vari livelli (P.T. – PS1 – PS2) collegati da scala interna.*
- *Lo stato dei luoghi di ogni livello è difforme dal catastale e precisamente:*
 - Piano terra, le difformità riscontrate sono tutte realizzate in cartongesso, opere che possono essere rimosse in qualsiasi momento, fatta eccezione per la realizzazione di un vano porta all'interno del muro centrale.
 - Piano primo sottostrada, anch'esso come il piano precedente è stato oggetto di opere in cartongesso ed opere in muratura.
 - Piano secondo sottostrada, idem come le altre unità immobiliari.

Fatta eccezione per queste piccole difformità, che non pregiudicano il prosieguo della procedura, il problema più importate (se vogliamo chiamarlo problema, ma tutto si può risolvere) è l'individuazione nelle varie unità immobiliari della scala interna di collegamento tra di esse, scala che nelle mappe d'impianto non viene riportata, pertanto nel momento in cui si dovesse procedere alla regolarizzazione di quanto innanzi si procederà alla regolarizzazione di tutte le varie piccole discordanze riscontrate.

- *Essi sono parte integrante di un fabbricato realizzato in struttura portante in c.a. (anni 1950/1960), a più piani fuori terra, alla data odierna in un **mediocre stato d'uso e manutenzione**.*
- **Il tutto** si sviluppa su una superficie complessiva di **mq. 365** di cui commerciale **mq. 405,00**, il calcolo delle superfici è stato eseguito in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 138/98, così suddiviso:

- *Fg.47 part. 769 – sub 2 – consistenza mq. 72 (commerciale mq. 82) piena proprietà.*
- *Fg.47 part. 769 – sub 3 - consistenza mq. 138 (commerciale mq. 164) piena proprietà.*
- *Fg.47 part. 769 – sub 11 – consistenza mq. 155 (commerciale mq. 159) piena proprietà.*
 - *Tutte le unità immobiliari sono fornite di tutti gli impianti di prima necessità, impianti che, alla data odierna, non sono funzionanti perché disattivati e non possono essere dichiarati conformi alle **Normative Vigenti** in materia di sicurezza per la **mancanza** dei relativi certificati di omologazione.*
 - *Gli infissi esterni sono in alluminio anodizzato con vetro camera di vecchia generazione.*
 - *Il tutto in base alla destinazione d'uso e catastale ("**C1 commerciale**" e "**C3 laboratori**") **non è provvisto** di "attestato di prestazione energetica".*
 - *Le finiture interne sono in un mediocre stato d'uso e manutenzione, rifiniture datate nel tempo (vedi foto).*
 - *Si accede direttamente dalla via pubblica (ingresso su Via Mazzini o dagli ingressi all'interno della tromba scale).*
 - *L'altezza utile interna è di:*
 - *Piano terra H.3.15 (Fg. 47 – part. 769 sub 3).*
 - *Piano S1 Hm. 3.70 (Fg. 47 – part. 769 Sub 11).*
 - *Piano S2 H. 3.30 (Fg. 47 – part. 769 Sub 2).*

*Confina con **Via Mazzini, terrapieno, tromba scale, particella 506 – 2349 del foglio 47, salvo altri.***

QUESITO 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (precedente SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).
In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;
- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati nel C.F. – la p.la del terreno indentificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dall'originaria p.la del C.T. alla p.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta corrispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.la e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.la e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella corrispondenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n.° 2) con la planimetria catastale; ○
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi** con opportuna indicazione grafica **delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

COMUNE DI POTENZA



LOTTO UNICO ubicato in *Via Mazzini, 91a*, del comune di *Potenza*, a ridosso del centro storico.

Esso si compone di tre unità immobiliari intercomunicanti tra di loro con scala interna. Esse sono parte integrante di un fabbricato di non recente costruzione (ante 1967), il tutto realizzato sulla originaria particella di *terreno 506 e sue derivate*.


- *Fg.47 part. 769 – sub 3 Via Giuseppe Mazzini, 51-51A-51B o 91/a – P. T. – Cat. C/1 – Cl. 4 – consistenza mq. 138 (commerciale mq. 164) piena proprietà.*
- *Fg.47 part. 769 – sub 11 Via Giuseppe Mazzini, 51 o 91/a – P. S1. – Cat. C/3 – Cl. 5 – consistenza mq. 155 (commerciale mq. 159) piena proprietà.*
- *Fg.47 part. 769 – sub 2 Via Giuseppe Mazzini, 51/E o 91/a – P. T.(PS2) – Cat. C/3 – Cl. 5 – consistenza mq. 72 (commerciale mq. 82) piena proprietà.*

Alla data odierna i dati indicati nell'Atto di Pignoramento, nella nota di trascrizione e nel negozio di acquisto, corrispondono pienamente ai summenzionati risultati catastali, fatta eccezione per le discordanze evidenziate al quesito uno (stato dei luoghi e planimetrie catastali).


I costi occorrenti per la regolarizzazione catastale delle unità immobiliari ammontano ad Euro 5.500,00=




Via Mazzini




Comune di Potenza
Fg. 47 - p.lla 769 sub 11
Piano Primo Sottoterra



Terrapieno



Comune di Potenza
Fg. 47 - part. 769 - Sub 2
Piano secondo Sottostrada



QUESITO 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti-del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n.° 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure quota di $\frac{1}{2}$, di $\frac{1}{3}$, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via _____ n.° _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (in sanatoria) n.° _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n.° _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene, ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe

LOTTO UNICO: - piena ed intera proprietà (quota di **1/1**)

delle seguenti unità immobiliare:

- Attività commerciale - laboratori, ubicate in Potenza alla Via Mazzini, 91/a.
- Riportato nel **C.F.** del Comune di Potenza:
 - Fg.47 part. 769 – sub 3 Via Giuseppe Mazzini, 51-51A-51B o 91/a – P. T. – Cat. C/1 – Cl. 4 – consistenza mq. 138 (commerciale mq. 164) piena proprietà.
 - Fg.47 part. 769 – sub 11 Via Giuseppe Mazzini, 51 o 91/a – P. S1. – Cat. C/3 – Cl. 5 – consistenza mq. 155 (commerciale mq. 159) piena proprietà.
 - Fg.47 part. 769 – sub 2 Via Giuseppe Mazzini, 51/E o 91/a – P. T.(PS2) – Cat. C/3 – Cl. 5 – consistenza mq. 72 (commerciale mq. 82) piena proprietà.
 - Superficie complessiva di mq. 365 di cui commerciale mq. 405,00,
- Confina con Via Mazzini, terrapieno, tromba scale, particella 506 – 2349 del foglio 47, salvo altri.
- Il descritto stato dei luoghi, come innanzi riferito, *non corrisponde alla consistenza catastale*.
- Il tutto è stato realizzato negli anni antecedenti il 1° settembre 1967 (pertanto tali immobili risultano regolari urbanisticamente ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47).

IMPORTO DEL LOTTO € 293.500,00

Importo detratti gli oneri per la regolarizzazione catastale

QUESITO 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere, sulla base della certificazione ipocatastale in atti alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a

ritroso al **primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'**atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa, ecc.) atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli **atti di acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia in dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà, ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti** e le **variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistono i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe " i beni sui quali è stato edificato il fabbricato " senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso **regime di comunione legale, con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizioni di sequestro conservativo; trascrizioni di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio,

precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) **Situazioni di comproprietà.**

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

5) **Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.**

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufrutto sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Gli immobili oggetto della presente sono pervenuti all'”ESECUTATO” in piena proprietà in virtù di:

- *Atto di divisione per notar Madeo di Tolve del 25.07.1956 trascritto il 13.12.1956 ai nn. 21249/138833, i sig.ri XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, dopo aver premesso di essere comproprietari, in parti uguali, di un appezzamento di terreno in Potenza alla Contrada Carabetta di complessive are 30.23, accatastato alle partite 6887 e 7256 ad essi intestate, sul quale avevano realizzato la costruzione di un fabbricato a più piani, dividevano la proprietà comune, attribuendo a XXXXXXXXXX un terreno di centiare 40, riportato in catasto al fg. 47 p.lla 506/e; un vano in Via Mazzini posto al piano terreno e l'antistante area edificabile; due vani al primo piano sotto strada di Via Mazzini nonché un vano al secondo piano sotto strada di Via Mazzini.*
- *Atto per notar Sivilia del 19.09.1953, trascritto il 15.10.1953 ai nn. 68042/15702, i sig.ri XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX acquistavano da XXXXXXXXXX e altri, la piena proprietà di un terreno in Potenza alla Contrada Carabetta, in catasto al fg. 47 p.lla 649 di are 41.04;*

■ *Atto per notaio Sivilia del 13.03.1950, trascritto il 31.03.1950 ai nn. 4497/4341, i sig.ri XXXXXXXX e XXXXXXXX acquistavano da XXXXXXXXX e XXXXXXXXX la piena proprietà di un terreno in Potenza alla Contrada Carabetta in catasto al fg. 47 p.lla 506/b di are 01.20.*

-Atto a firma del notaio Sivilia del 17.11.1948, trascritto il 2.12.1948 ai nn. 250809/16321, i sig.ri XXXXXXXX e XXXXXXXX acquistavano da XXXXXXXXX e XXXXXXXXX XXXXXXXX la piena proprietà di un terreno in Potenza alla Contrada Carabetta in catasto il fg. 47 p.lla 506/a di are 06.66.

QUESITO 6: verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio urbanistico**, indicando:

- **L'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **Gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n.° ____; concessione edilizia n.° ____; eventuali varianti; permesso di costruire n.° ____; DIA n.° ____; ecc.);
- **La rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.** Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia di provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza** di provvedimenti **autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetrie catastali; ii) aerofotogrammetrie acquistabili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- Deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n.° 2) con la planimetria di progetto;
- Nel caso di riscontrate difformità:
 - Deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - Deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n.° 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa; in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanza di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n.° 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n.° 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.° 269 del 2003 convertito in legge n.° 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificare inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n.° 47 del 1985 o dell'art. 46, comma 5 del D.P.R. n.° 380 del 2001** (già art. 17 comma 5, della legge 47 del 1985). A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n.° 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n.° 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n.° 269 del 2003 convertito in legge n.° 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.03.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda in sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria d'immobili o opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di **agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole della richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

- Il fabbricato in cui insistono le unità immobiliari oggetto della presente è stato realizzato prima del 1° settembre 1967 (tali immobili risultano regolari urbanisticamente ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47).

- *Dagli accertamenti effettuati considerata l'epoca di costruzione non è stato rinvenuto nessun certificato di "abitabilità/agibilità".*

QUESITO 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso allegato alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente il pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alla determinazione di cui all'art. 2923, terzo comma, cod.civ..

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato; in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli oneri della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data odierna gli immobili sono *inutilizzati* *(le chiavi sono nel possesso del sig. -----)*.

QUESITO 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed **oneri giuridici gravanti sul bene**. In particolare a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la **pendenza di procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione; c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa comunale;

d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico – artistici**; e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso; f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultano essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente:

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difficoltà urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n.° 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difficoltà Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n.° 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

In riferimento a detto quesito, dagli accertamenti effettuati, si può affermare che i vincoli che riguardano gli immobili in oggetto sono:

Pignoramento del 06 ottobre 1989 trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Potenza in data 11 ottobre 1989 ai nn. 12329/10621 a favore di -----

(RINNOVATO).

Pignoramento del 10 maggio 2013 trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Potenza in data 117 maggio 2013 ai nn. 8366/6265 a favore di -----.

ai punti:

- c. *Non vi è nessun provvedimento di assegnazione al coniuge della casa coniugale.*
- d. *Sugli immobili non insistono vincoli storico-artistico.*
- e. *Non vi è nessun regolamento condominiale.*
- f. *Non vi sono atti impositivi di servitù.*

Sui beni non vi sono provvedimenti di sequestro penale.

*In riferimento alla **Sezione A** non esistono **Oneri e Vincoli** che graveranno a carico dell'acquirente.*

*In riferimento alla **Sezione B**, gli **Oneri e i Vincoli** che saranno cancellati, o comunque regolarizzati, nel contesto della procedura, saranno quelli riportati ai punti **1 - 2**.*

QUESITO 9: verificare se i beni pignorati ricadono su suolo demaniale

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadono su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

In riferimento agli accertamenti effettuati, i beni in oggetto **non ricadono su suolo Demaniale.**

QUESITO 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico o se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo di natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto privato (es. persone fisiche, istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistono i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es. laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistono i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 legge n.° 16 del 1974 o 60 della legge n.° 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n.° 1766 del 1927 acquisendo la relativa documentazione). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

In riferimento a detto quesito non vi è nulla da riferire in quanto i **beni pignorati non sono gravati da censo, livello, uso civico od altro e il diritto sul bene da parte del debitore pignorato.**

QUESITO 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

- 1) L'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiale ordinarie);
- 2) Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) Eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

In merito al presente quesito si riferisce quanto segue:

Considerato che le unità immobiliari non utilizzano la tromba scale accedono direttamente dalla Via pubblica attraverso il sub 3.

- **Non** vi sono spese condominiali ordinarie.
- **Non** vi sono spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute.
- **Non** vi sono spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia.

➤ **Non** vi sono procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO 12 procedere alla valutazione dei beni

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnonoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere all'**esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- Indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare con sede in _____);
- Precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **Precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore a mq. e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo, riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto **NON DEVE MAI** detrarre dal valore di mercato il costo di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato d'immobile che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n.º 6 – **siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

Nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

Nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo a base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie

(misura in ogni caso compresa tra il 15% ed il 30% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato. In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione; ○ nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Al fine di stabilire il più probabile *valore venale o di libero mercato* (valore che avrebbe la maggior probabilità tra quelli possibili, di segnare il punto d'incontro tra domanda ed offerta, in una libera contrattazione) cui possono essere compravenduti i beni in oggetto, bisogna tener conto principalmente:

“Stato di manutenzione e conservazione, vetustà, esposizione, superficie, ubicazione rispetto al centro abitato, eventuale garage o posto auto antistante e circostante ad esso, ascensore, cortile o terreno di proprietà, terrazzi - balconi, ecc.”.

Il procedimento che si dovrebbe adottare, quando un mercato è attivo e quindi sono disponibili i dati immobiliari necessari per la valutazione e quello *sintetico-comparativo*, metodo che si basa sulla *comparazione* con altri beni simili e perciò richiede l'acquisizione di una *scala di valori per beni analoghi a quelli da stimare entro cui collocare il bene oggetto* di stima • **MCA** (Market Comparison Approach).

I dati immobiliari e prezzi di riferimento devono riferirsi a beni per quanto possibile simili a quelli oggetto di valutazione, cui può essere compravenduto il bene in oggetto, ma, considerato che il mercato immobiliare degli immobili simili a quello in oggetto, in detto periodo è generalmente caratterizzato da un *esiguo numero di transazioni* e pertanto ad una *carente disponibilità di dati da reperire su mercato immobiliare*, per la valutazione in oggetto si applicheranno i *Valori OMI (Banca dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Regione Basilicata per*

il comune di Potenza riferiti al primo semestre 2022) riguardante il più probabile valore di immobili in condizioni normali al quale eventualmente, in base allo stato d'uso e manutenzione, viene applicato il coefficiente correttivo globale **K** che è dato dal prodotto dei singoli coefficienti **K_i** (coefficienti correttivi peggiorativi o migliorativi).

COMUNE DI POTENZA

ATTIVITA' COMMERCIALE/LABORATORI

Coefficienti Correttivi

- Coefficiente di manutenzione e conservazione (*mediocre*), coefficiente che tiene conto delle qualità delle finiture e degli impianti 0.90:
 - Pavimenti e rivestimenti di vecchia manifattura non più in produzione.
 - Infissi esterni ed interni di vecchia manifattura. ○ Impianto elettrico non a norma.
 - Impianto idrico-sanitario (tubazioni) e servizi igienici (compresi sanitari, rubinetterie, pavimenti e rivestimenti), non rispettano quanto previsto dalle normative vigenti. ○ Riscaldamento.
- Coefficiente di piano (P.T e S1-S2) 0.90.
- Coefficiente di vetustà immobile (da 20 a 40 anni) 0.80.
- Coefficiente di altezza interna (altezza utile di piano H. 2.80) 1.00.
- Coefficiente di panoramicità/orientamento/veduta/luminosità 1.00.
- Coefficiente di localizzazione/ubicazione (comodità di raggiungimento) 0.95.

per cui avremo:

Dati OMI

- Fascia/zona: Centrale
- Codice di Zona: B1

- Microzona Catastale n.° 2
- Tipologia prevalente: **Abitazione civili**
 - Destinazione: **Commerciale**
 - Stato conservativo: **Normale**
 - Valore max. €/mq **1200,00**

Per il calcolo del prezzo base di vendita degli immobili in oggetto è presa in considerazione la **Superficie Commerciale**, per cui avremo:

Superficie Commercialemq.
405,00

Valore/mq. = €/mq. 1.200 x (0.90x0.90x0.80x1.00x1.00x0.95) = €/mq.738,72

Valore al momento della stima

mq. 405,00 x €/mq. 738,72 = € 299.181,60 IN
C.T. 299.000,00

A detrarre oneri per la regolarizzazione catastale € 5.500 restano

€ 293.500,00

In riferimento all'eventuale canone di fitto il sottoscritto, considerato lo stato d'uso e manutenzione degli immobili, procederà al calcolo del canone di fitto in base ai valori OMI ed allo stato d'uso e manutenzione.

- Valori OMI (Valore Locazione €/mq x mese 3.5) x mq. 365 (superficie netta) = €/mese 1.277
- Valore in base allo stato d'uso e manutenzione (discrezionalità dello scrivente) = €/mese 750
- **CANONE DI LOCAZIONE MEDIATO €/mese 1.000**

QUESITO 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia a oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota. L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile, in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza del PROGETTO DI DIVISIONE o altrimenti esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità.

Considerata la tipologia dei beni e la piena proprietà (quota 1/1), non si procederà alla valutazione di nessuna quota indivisa.

QUESITO 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale scelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere sempre verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

In merito al presente quesito lo scrivente non ha nulla da dire considerato che, come già innanzi riferito, sia l'esecutato che il proprio coniuge sono deceduti.

Dalla documentazione acquisita vi è accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Il sottoscritto consulente tecnico, avendo completato il proprio mandato nel pieno rispetto delle regole processuali rassegna il presente elaborato peritale composto di n.° 39 pagine e di n.° 12 allegati che ne costituiscono parte integrante.

L'elaborato peritale è stato depositato in cancelleria telematicamente coerentemente alle disposizioni attuative previste.

Potenza, lì 28 marzo 2023

IL C.T.U.
Geom. Vito Rocco MOLINARI

